

STATUTO

ASSOCIAZIONE ITALIANA REPORTER FOTOGRAFI AIRF - ENTE DEL TERZO SETTORE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. Costituzione e sede

È costituita l'«ASSOCIAZIONE ITALIANA REPORTER FOTOGRAFI (AIRF)» (di seguito anche l'«Associazione»), con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 6.

L'Associazione è strutturata su base nazionale.

Con decisione del Consiglio Direttivo l'Associazione può trasferire la sede nel medesimo Comune, nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, delegazioni e rappresentanze in Italia e all'estero in relazione alle attività necessarie per il conseguimento del proprio scopo. Il trasferimento della sede in altro Comune comporta modifica del presente Statuto.

Una volta ottenuta l'iscrizione nella competente sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'Associazione assumerà in tutti gli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione «ASSOCIAZIONE ITALIANA REPORTER FOTOGRAFI – AIRF – Ente del Terzo Settore» o, in forma abbreviata, «AIRF ETS».

ART. 2. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3. Finalità e scopi

L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apolitica e apartitica.

L'Associazione persegue, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con particolare riferimento a:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale nel settore dell'informazione visiva e fotografica, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) CTS;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, quali, a titolo esemplificativo, mostre, festival, rassegne, convegni, seminari, eventi e iniziative pubbliche nel campo della fotografia, del fotogiornalismo e dell'informazione visiva, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) CTS;

c) ogni altra attività di interesse generale tra quelle indicate dall'art. 5 CTS che il Consiglio Direttivo ritenga coerente con le finalità dell'Associazione e che sia eventualmente individuata o precisata con successiva deliberazione dell'Assemblea.

In connessione alle attività di interesse generale di cui al comma precedente, l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

- promuovere e tutelare il patrimonio economico e culturale e l'attività professionale degli associati, quale attività strumentale e non prevalente rispetto alle attività di interesse generale;
- promuovere e attuare iniziative di aggiornamento, perfezionamento e formazione professionale continua degli associati e dei soggetti operanti nel settore dell'informazione visiva;
- organizzare iniziative, servizi integrativi, attività culturali e ricreative legate al settore dell'informazione visiva;
- promuovere lo sviluppo di rapporti tra l'informazione visiva e le istituzioni, la società civile e il pubblico, anche mediante la partecipazione a manifestazioni e dibattiti culturali, campagne di sensibilizzazione e progetti di educazione all'immagine.

Per tali finalità l'Associazione può assumere o concedere rappresentanze e adesioni, stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, che svolgano attività in armonia con i propri scopi.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi nel rispetto dell'art. 7 del d.lgs. n. 117/2017.

ART. 4. Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e nei limiti stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La loro individuazione è demandata al Consiglio Direttivo, che ne dà evidenza nel bilancio di esercizio, in apposita sezione.

ART. 5. Appartenenza

Possono appartenere all'Associazione i professionisti della fotografia, videografia e giornalismo che operano nel campo dell'informazione visiva.

Possono inoltre appartenere all'Associazione, a titolo onorario, personalità della cultura e del mondo dello spettacolo, dell'arte e dello sport.

ART. 6. Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Consiglio dei Proviviri;
- d) il Presidente.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ASSOCIATI

ART. 7. Gli Associati

L'Associazione è composta da Soci:

- a) Effettivi;
- b) Collaboratori;
- c) Tirocinanti;
- d) Onorari.

Possono inoltre fare parte dell'Associazione, su valutazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche e le persone giuridiche la cui attività di lavoro o di studio sia strettamente connessa alle finalità dell'Associazione stessa.

ART. 8. Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni, nonché per la nomina degli organi dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio è a tempo indeterminato, fatti salvi il recesso, la decadenza e l'esclusione nei casi previsti dal presente Statuto.

La quota associativa è intrasferibile e non è soggetta a rivalutazione.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale;
- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali legittimamente costituiti;
- rispondere direttamente degli incarichi e delle attività che, previo consenso, vengono loro affidati nell'ambito dell'Associazione.

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci persone fisiche che:

- a) siano maggiorenni;
- b) siano in regola con il versamento della quota associativa;
- c) siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 26 del d.lgs. 117/2017.

ART. 9. Soci Effettivi

Sono Soci Effettivi coloro per i quali la fotografia / videografia rappresenti l'attività professionale primaria e principale.

Condizione necessaria per la qualifica di Socio Effettivo è la presentazione di documentazione che indichi in modo esplicito lo svolgimento della professione in ambito fotogiornalistico con continuità e con retribuzione (es. fatture, note, contratto).

Possono altresì essere Soci Effettivi:

- fotografi / videografi / social media manager operanti nel campo dell'informazione visiva (a fini non commerciali) presso Enti e Istituzioni.

Nel caso in cui il rapporto di collaborazione si espleti secondo modalità che non prevedano una retribuzione, il Consiglio Direttivo può decidere di accogliere la richiesta di iscrizione previa valutazione del caso specifico.

- fotografi / videografi / social media manager operanti nel campo dell'informazione visiva presso uffici stampa di aziende o imprese, dietro presentazione di documentazione che comprovi lo svolgimento di un lavoro retribuito e di tipo esclusivamente fotogiornalistico (non commerciale).

ART. 10. Soci Collaboratori

Sono Soci Collaboratori coloro che esercitano la professione tramite un Socio Effettivo iscritto all'Associazione.

All'atto dell'iscrizione essi sono tenuti a presentare una dichiarazione, rilasciata dal Socio Effettivo di riferimento, nella quale si attesti l'effettivo lavoro di collaborazione e se ne garantisca l'operato, con assunzione di responsabilità da parte del Socio Effettivo di riferimento.

ART. 11. Soci Tirocinanti

Sono Soci Tirocinanti i giovani che abbiano da poco intrapreso la professione di fotografo, videografo o altro operatore dell'informazione visiva e che manifestino interesse a svolgere attività nel settore fotogiornalistico.

Possono essere altresì Soci Tirocinanti gli iscritti alle scuole di fotografia (master o corsi pluriennali) con indirizzo fotogiornalistico.

I dettagli relativi ai requisiti e alle modalità di iscrizione dei Soci Tirocinanti sono indicati nel Regolamento vigente.

La qualifica di Socio Tirocinante non ha durata predeterminata; il passaggio ad altra categoria di soci è deliberato dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, al ricorrere dei requisiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento.

Il certificato di tessera dei Soci Tirocinanti è contrassegnato con l'aggiunta della lettera "T".

ART. 12. Soci Onorari

Sono Soci Onorari coloro che nella loro professione o ruolo istituzionale, non necessariamente collegati al campo della fotografia e videografia, contribuiscono al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Essi hanno diritto di voto nell'Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali.

ART. 13. Ammissione dei Soci

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta inoltrata tramite mezzi e procedure indicati nel Regolamento vigente, nella quale il richiedente deve dichiarare di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi a rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione entro il termine di trenta giorni dalla sua ricezione. La deliberazione è comunicata all'interessato. In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata; entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto il candidato può chiedere che la decisione sia sottoposta all'Assemblea, che delibera in via definitiva nella prima riunione utile. L'iscrizione all'Associazione comporta il pagamento della quota associativa annuale, nella misura stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo e indicata nel Regolamento vigente.

I dettagli e le tempistiche della procedura di ammissione sono disciplinati nel Regolamento vigente, nel rispetto dei principi di parità di trattamento tra i richiedenti e di divieto di ammissione per mero gradimento.

ART. 14. Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per recesso, mediante comunicazione scritta dell'interessato all'Associazione;
- b) per morosità, qualora la quota annuale di iscrizione non venga corrisposta entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti interni, ovvero per comportamenti che arrechino danno morale o materiale all'Associazione o risultino comunque incompatibili con le sue finalità.

L'esclusione può essere deliberata, in particolare, per:

- gravi motivi di slealtà professionale;
- comportamento non consono alle responsabilità e alla dignità professionale;
- palese violazione dei principi deontologici della professione fotogiornalistica;
- mancato rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali.

La deliberazione di esclusione è comunicata al socio interessato ed ha effetto dalla data di notifica. Entro trenta giorni dalla notifica della decisione, il socio può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide in via definitiva, sentite le parti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.

Gli iscritti che, per qualsiasi motivo, cessano di appartenere all'Associazione non hanno diritto ad alcun rimborso delle quote associative o di eventuali contributi o finanziamenti versati.

I dettagli e le tempistiche della procedura sono indicati nel Regolamento vigente.

ART. 15. Diritti acquisiti e anzianità

- Diritti acquisiti

I Soci Effettivi iscritti da almeno quindici anni non sono più tenuti a presentare aggiornamenti della documentazione professionale ai fini del mantenimento della qualifica di socio.

Essi sono eleggibili alle cariche sociali solo se, su richiesta del Consiglio Direttivo, presentano documentazione aggiornata attestante il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 9.

- Anzianità

I Soci che abbiano compiuto i sessantacinque anni di età hanno la facoltà di corrispondere una quota di iscrizione ridotta, il cui ammontare è indicato nel Regolamento vigente.

TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 16. Convocazione

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro i primi quattro mesi di ogni anno per deliberare:

- l'approvazione del bilancio consuntivo, delle linee programmatiche e del preventivo di spesa;
- l'eventuale elezione delle cariche sociali;
- la discussione e la votazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria quando ne faccia richiesta:

- la maggioranza del Consiglio Direttivo;
- almeno un terzo degli iscritti, tramite lettera inviata per posta elettronica al Presidente, in cui siano specificate le motivazioni della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria, con il relativo ordine del giorno, avviene mediante avviso scritto dal Presidente o da chi ne fa le veci, recapitato a mezzo posta elettronica almeno quindici giorni prima della data stabilita. Per le assemblee straordinarie la convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea può svolgersi, oltre che in presenza, anche in via telematica, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si riterrà comunque svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le persone giuridiche associate esercitano i propri diritti sociali tramite un rappresentante da esse designato, comunicato per iscritto all'Associazione.

ART. 17. Validità

In prima convocazione l'Assemblea è valida quando sono presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti.

L'Assemblea, aperta dal Presidente, elegge tra gli iscritti presenti il segretario e, dove occorra, due scrutatori.

Il Segretario provvede a redigere il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea.

L'elezione alle cariche sociali avviene a scrutinio segreto e a maggioranza semplice.

Per le altre delibere assembleari le votazioni possono anche avvenire per semplice alzata di mano, a meno che un terzo degli iscritti presenti non chieda l'appello nominale o lo scrutinio segreto.

Il Socio che, per qualsiasi motivo, sia impedito a partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto un altro Socio.

Nessun Socio può essere latore di più di due deleghe.

Per deliberare modifiche al presente Statuto è richiesta la convocazione di assemblea straordinaria; l'approvazione delle modifiche avviene con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque componenti che vengono eletti dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. All'interno del Consiglio Direttivo, all'unanimità o, in seconda istanza, a maggioranza, vengono eletti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e l'Addetto alle pubbliche relazioni.

Ciascun consigliere ha la firma solo per la corrispondenza e per le iniziative che gli competono nell'ambito della carica ricoperta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o su richiesta di un consigliere, almeno una volta ogni due mesi, ed ha potere deliberante quando siano presenti e votanti almeno tre componenti.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal suo Vice.

L'ordine del giorno, oltre alle indicazioni date alla Presidenza, ospita le proposte e le relazioni che siano precedentemente pervenute in forma scritta.

ART. 19. Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per tutto ciò che riguarda la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) determina e regola l'andamento dell'Associazione;
- b) impartisce le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- c) decide sulla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci e ne fissa l'ordine del giorno;
- d) stabilisce i contributi ordinari e straordinari degli iscritti;
- e) redige il bilancio consuntivo annuale e il preventivo di spesa per l'anno successivo;
- f) decide sugli investimenti patrimoniali;
- g) provvede alle riscossioni delle entrate e al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie, amministrando il patrimonio sociale e adoperandosi per aumentarlo;
- h) nomina i consulenti legali e amministrativi dell'Associazione;
- i) giudica sui provvedimenti disciplinari e promuove la soluzione delle controversie interne all'Associazione;
- j) può nominare, quali collaboratori, senza diritto di voto, consiglieri aggiunti scelti tra i Soci;
- k) può formulare regolamenti interni all'Associazione per disciplinare in modo specifico determinate attività;
- l) delibera sulle domande di ammissione dei soci, ai sensi dell'art. 13.

Il Consiglio Direttivo può decidere di corrispondere compensi e rimborsi spese, anche ai componenti del Consiglio stesso e ai Soci, per le attività svolte per conto dell'Associazione, nel rispetto dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

ART. 20. Il Consiglio dei Probiviri

Il Consiglio dei Probiviri è costituito di tre componenti che vengono eletti dall'Assemblea con votazione contestuale a quella del Consiglio Direttivo e con analogo durata di mandato.

I componenti del Consiglio dei Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio dei Probiviri viene attivato dal Consiglio Direttivo per vagliare il comportamento e l'eventuale espulsione dei Soci la cui condotta non risulta consona alle responsabilità e alla deontologia professionale.

ART. 21. Il Presidente

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea Generale dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha il compito di attuare gli obiettivi istituzionali, culturali e professionali espressi dall'Assemblea.

Il Presidente ha inoltre il compito di provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e a tale scopo ha ampia facoltà di delega. In caso di decadenza, assenza, o impedimento il Presidente viene momentaneamente sostituito dal Vice-Presidente.

Il Presidente può intrattenere presso Istituti di Credito o Uffici Postali conti o depositi nell'interesse dell'Associazione e può delegare alla firma uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 22. Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione dei compiti statutari e lo sostituisce in caso di necessità.

ART. 23. Il Segretario

Il Segretario cura e redige i verbali delle riunioni.

Il Segretario è incaricato della corrispondenza interna ed esterna dell'Associazione e promuove i contatti tra i Soci.

ART. 24. Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dei fondi dell'Associazione.

Raccoglie le quote sociali ed è depositario e responsabile della cassa.

Compila le scritture contabili e, in collaborazione con gli altri componenti del Consiglio Direttivo, stila i bilanci consuntivi e preventivi annuali.

ART. 25. L'Addetto alle Pubbliche Relazioni

L'Addetto alle Pubbliche Relazioni cura le relazioni dell'Associazione con gli Enti Pubblici e gli altri Ordini Professionali e mantiene i contatti con le Associazioni Stampa e i Sindacati di categoria.

Riferisce al Consiglio Direttivo sulle novità legislative attinenti la professione e promuove ogni rapporto, con persone fisiche e giuridiche, inteso a realizzare i fini dell'Associazione.

ART. 26. Patrimonio e Finanze

Il patrimonio dell'Associazione è vincolato allo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività ad esse strumentali ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- da eventuali riserve accantonate;
- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da ogni altra entrata compatibile con la natura di ente del Terzo settore.

Le entrate dell'Associazione sono costituite, tra l'altro, da:

- quote associative annuali;

- contributi di enti pubblici e privati;
- proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle eventuali attività diverse;
- proventi derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- liberalità e ogni altra entrata comunque denominata, purché compatibile con la normativa vigente sugli enti del Terzo settore.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso od ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono integralmente destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale e a quelle ad esse direttamente connesse, nonché all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione non può essere inferiore all'ammontare minimo stabilito dall'art. 22 del d.lgs. n. 117/2017 per le associazioni del Terzo settore con personalità giuridica.

ART. 27. Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio, composto almeno dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, redatto secondo i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per gli enti del Terzo settore.

Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro i termini di legge; esso è depositato presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea e messo a disposizione dei soci.

Il bilancio è depositato nel RUNTS nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'Associazione redige e deposita anche il bilancio sociale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28. Scioglimento dell'Associazione

Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza qualificata dei soci aventi diritto al voto, secondo quanto stabilito dal Regolamento e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i soci o tra soggetti in possesso di adeguata professionalità.

Il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea, preferibilmente operanti nel medesimo

settore e iscritti nella medesima sezione del RUNTS, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

È in ogni caso esclusa qualsiasi devoluzione del patrimonio residuo a soci, fondatori, amministratori o altri componenti degli organi sociali.

ART. 29. Richiamo alle leggi

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, nonché le norme di attuazione e la restante normativa vigente in materia.

ART. 30. Iscrizione al RUNTS e personalità giuridica

L'Assemblea è competente a deliberare l'iscrizione dell'Associazione nella competente sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la richiesta di acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 117/2017, nonché ogni successiva modifica statutaria rilevante ai fini di tale iscrizione.

Il Presidente è munito di tutti i poteri necessari per presentare le domande di iscrizione, deposito e aggiornamento al RUNTS, nonché per porre in essere gli adempimenti conseguenti alla deliberazione assembleare.

[in attesa di registrazione al RUNTS]

Bologna, 18 marzo 2026